DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2026, n. 0112/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti le iniziative e le attività dei centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Capo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

Art. 2 Requisiti generali e casi di esclusione
Art. 3 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare – fascia dimensionale A>>
Art. 4 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare – fascia dimensionale B>>
Art. 5 Esclusività del settore tipologico scelto

Capo III
Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 6 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande
Art. 7 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei
Art. 8 Determinazione del contributo annuale

Capo IV
Commissione di valutazione

Art. 9 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 10 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
Art. 11 Spese ammissibili
Art. 12 Spese non ammissibili

Capo VI
Termini del procedimento

Art. 13 Termini del procedimento

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 14 Rinvio
Art. 15 Disposizione transitoria
Art. 16 Abrogazioni
Art. 17 Entrata in vigore

Allegato A Indicatori di dimensione qualitativa triennale riferiti ai progetti di cui agli articoli 3 e 4
Allegato B Indicatori di dimensione qualitativa annuale riferiti ai progetti di cui agli articoli 3 e 4
Allegato C Indicatori di dimensione quantitativa annuale riferiti ai progetti di cui agli articoli 3 e 4

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. Al fine di promuovere una cultura di frontiera, nelle sue più ampie e diverse interpretazioni del concetto di confine, il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti le iniziative e le attività dei centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare.

2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, la suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4 bis, della legge, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli, sono disciplinati con avviso pubblico adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali.

Capo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

Art. 2
(Requisiti generali e casi di esclusione)

1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, i centri di divulgazione di cui all'articolo 26, comma 1 bis, della legge possiedono i seguenti requisiti ai sensi dell'articolo 26, comma 1 ter, della legge:

a) personalità giuridica ed autonomia patrimoniale;
b) disporre di una o più sedi operative stabili nel territorio regionale e di attrezzature idonee;

c) svolgere in maniera continuativa la propria attività e rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge, i centri di divulgazione di cui al comma 1 svolgono attività di notevole prestigio nei settori della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare, prevalentemente in ambito regionale.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono posseduti per la durata del triennio di riferimento.

4. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti di cui agli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 bis, comma 2, 26 ter, 27 bis, 28, comma 2, 30 quinquies e 31 della legge, nonché i soggetti pubblici, le Università e le fondazioni bancarie.

5. I finanziamenti disciplinati dal presente regolamento non possono riferirsi ai medesimi progetti già finanziati ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera a), 12, 13, 18, commi 1 e 2, lettera a), 23, comma 1, 19, 23, comma 3, 24, 26 e 30 bis, comma 2, della legge.

Art. 3

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare – fascia dimensionale A>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti annuali destinati a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti le iniziative e le attività dei centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare – fascia dimensionale A - i soggetti, di cui all'articolo 2 che hanno realizzato iniziative di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare in maniera continuativa negli ultimi cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio e che per la durata del triennio medesimo:

a) possiedono una struttura organizzativa e amministrativa autonoma con caratteristiche di stabilità ed almeno una unità di personale amministrativo o organizzativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato, o dipendente di altri soggetti con cui il soggetto richiedente ha stipulato un contratto di prestazioni di servizi;
b) prevedono la realizzazione di iniziative di divulgazione culturale, convegni, laboratori di divulgazione inerenti le tematiche oggetto della propria attività, presentazioni di libri, pubblicazioni, studi e ricerche in numero pari ad almeno sei all'anno;
c) prevedono la presenza di un direttore scientifico o organizzativo o di un curatore o di una o più figure ad esso assimilabili;
d) dispongono di un patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo o di attrezzature tecnico-scientifiche, inclusi software specialistici strettamente legati all'attività di studio e ricerca, pubblicamente fruibili;

detto patrimonio è oggetto di attività di recupero o tutela o conservazione o valorizzazione o sviluppo finalizzata alla fruizione da parte della collettività;

e) rendono accessibile e fruibile al pubblico il patrimonio di cui alla lettera d) per almeno venticinque ore settimanali articolate su almeno quattro giornate, con la presenza di personale qualificato a supporto dell'utenza;

f) instaurano rapporti formali di collaborazione con altri soggetti aventi finalità statutarie nel settore dello studio, della promozione e della divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare, o in diversi settori delle attività culturali;

g) garantiscono la messa a disposizione sul proprio sito internet di studi, ricerche e pubblicazioni realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento;

h) prevedono un fabbisogno di finanziamento non inferiore a euro 150.000,01 e non superiore a euro 300.000,00; per fabbisogno di finanziamento si intende il deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo;

i) prevedono, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare – fascia dimensionale B>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti annuali destinati a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti le iniziative e le attività dei centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare – fascia dimensionale B - i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno realizzato iniziative di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare in maniera continuativa negli ultimi cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio e che per la durata del triennio medesimo:

a) possiedono una struttura organizzativa e amministrativa autonoma con caratteristiche di stabilità ed almeno una unità di personale amministrativo o organizzativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato, o dipendente di altri soggetti con cui il soggetto richiedente ha stipulato un contratto di prestazioni di servizi;

b) prevedono la realizzazione di iniziative di divulgazione culturale, convegni, laboratori di divulgazione inerenti le tematiche oggetto della propria attività, presentazioni di libri, pubblicazioni, studi e ricerche in numero pari ad almeno tre all'anno;

c) prevedono la presenza di un direttore scientifico o organizzativo o di un curatore o di una o più figure ad esso assimilabili;

d) dispongono di un patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo o di attrezzature tecnico- scientifiche, inclusi software specialistici strettamente legati all'attività di studio e ricerca, pubblicamente fruibili; detto patrimonio è oggetto di attività di recupero o tutela o conservazione o valorizzazione o sviluppo finalizzata alla fruizione da parte della collettività;

e) rendono accessibile e fruibile al pubblico il patrimonio di cui alla lettera d) per almeno dodici ore settimanali articolate su almeno tre giornate, con la presenza di personale qualificato a supporto dell'utenza;

f) instaurano rapporti formali di collaborazione con altri soggetti aventi finalità statutarie nel settore dello studio, della promozione e della divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare, o in diversi settori delle attività culturali;

g) garantiscono la messa a disposizione sul proprio sito internet di studi, ricerche e pubblicazioni realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento;

h) prevedono un fabbisogno di finanziamento non inferiore a euro 90.000,00 e non superiore a euro 150.000,00; per fabbisogno di finanziamento si intende il deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo;

i) prevedono, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 10 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 5
(Esclusività del settore tipologico scelto)

1. Può essere presentata una sola domanda di incentivo per i settori tipologici di cui agli articoli 3 e 4. La domanda presentata per un settore tipologico preclude la presentazione di altra domanda sul medesimo o su diverso settore tipologico. Nel caso di più domande il Servizio procede all'esame della sola domanda trasmessa per ultima in ordine di tempo.

Capo III
Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 6
(Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande)

1. Le domande di incentivo, presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, sono valutate attribuendo alle attività descritte nelle relazioni culturali triennali e nelle relazioni annuali allegate alle domande stesse, un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 60 su un massimo di 120 punti, il soggetto istante non accede agli incentivi per la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.

3. Qualora la somma dei punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori degli allegati A, B e C, risulti inferiore a punti 210 su un massimo di 420 punti, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio.

Art. 7

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei)

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di cui agli articoli 3 e 4 è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai singoli settori tipologici di cui agli articoli 3 e 4.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 venga incrementato, con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le nuove quote dello stanziamento da riservare ai singoli settori tipologici di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8

(Determinazione del contributo annuale)

1. La determinazione del contributo annuale per ogni singola annualità del triennio di riferimento avviene secondo la seguente modalità:

a) le risorse assegnate al singolo settore tipologico ai sensi dell'articolo 7 vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dai progetti ammessi a contributo per quel settore tipologico, ottenendo il valore finanziario per punto del settore;

b) il valore finanziario per punto si moltiplica per il numero dei punti attribuiti ad ogni singolo progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, determinando l'ammontare del contributo annuale per quel progetto.

2. Il fabbisogno di finanziamento per il secondo e il terzo anno del triennio non può essere superiore di oltre il 10 per cento rispetto al fabbisogno dell'anno precedente, e in ogni caso il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo annuale in misura superiore di oltre il 10 per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.

3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo annuale ecceda la quota di cui al comma 2, le eventuali risorse eccedenti si redistribuiscono all'interno del settore tipologico, o, in caso di ulteriore eccedenza, anche in altri settori tipologici, secondo la modalità prevista dal presente articolo.

Capo IV

Commissione di valutazione

Art. 9

(Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione)

1. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 6, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dai seguenti soggetti:

a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti esterni, ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo agli stessi.

3. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, i componenti esperti esterni, di cui al comma 2, svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 10

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative e riferibili ai progetti finanziati e ad essi strettamente funzionali;
b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti di iniziative finanziati, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento;

2. Le spese ammesse a contributo ai sensi del presente regolamento non possono essere oggetto di ulteriore finanziamento o rimborso a carico di altri fondi o contributi, pubblici o privati.

Art. 11
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro, e relativi oneri sociali, previdenziali e fiscali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Le spese di viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi), di vitto (esclusivamente pranzo e cena) e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo ed esclusivamente in caso di prestazioni lavorative fuori sede per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle funzioni;

b) spese per soggetti diversi dal personale di cui alla lettera a): compensi lordi e relativi oneri sociali, previdenziali e fiscali a carico del soggetto beneficiario e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività di divulgazione finanziate, quali, a titolo esemplificativo, relatori, studiosi, esperti della materia trattata, artisti. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi) per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle funzioni;

c) spese di produzione: spese per la realizzazione grafica, la stampa e la digitalizzazione di studi, ricerche, cataloghi d'arte e altre pubblicazioni previste dal progetto finanziato; spese per il noleggio di strumentazione tecnica, luci e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale librario, audiovisivo, cinematografico e scientifico; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti e di altre attrezzature, e connesse spese assicurative; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; spese per corone commemorative, esclusivamente per eventi rientranti nelle attività di progetto; spese per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili, per la sola quota di ammortamento prevista dal comma 3, e spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, utili alla realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività di divulgazione finanziate;

d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese per la creazione, la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione, quali attività di comunicazione e marketing anche tramite i social media, e le nuove tecnologie digitali; sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

e) spese per la locazione di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività di divulgazione finanziate, diversi dalle sedi operative;

f) spese in denaro per premi e concorsi nella misura massima del 10 per cento dell'importo dell'incentivo;

g) spese generali di funzionamento: spese per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili, per la sola quota di ammortamento prevista dal comma 3, spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione della sede legale e delle sedi operative situate nel territorio regionale, diverse da quelle di cui alla lettera e), spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, diversi da quelli indicati alla lettera e), nonché spese di assicurazione per responsabilità civile per danni a persone o cose causati dall'attività culturale finanziata; spese di pulizia delle sedi; spese per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti la sede legale o le sedi operative, spese telefoniche, canoni internet, traffico dati, collegamenti WI-FI; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario, quali bollo, revisione, tagliando, assicurazione e riparazioni.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili di cui al comma 1, lettere c) e g), diversi da quelli indicati all'articolo 12, comma 1, lettera b), utili alla realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività di divulgazione finanziate, sono ammissibili esclusivamente per le quote di ammortamento maturate nel corso della realizzazione del progetto annuale, entro il limite massimo del 20 per cento del costo complessivo di acquisto del bene, determinate secondo i principi contabili applicabili in relazione alla natura giuridica del beneficiario.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili, nei limiti di cui al comma 3, e non ammortizzabili, diversi da quelli indicati all'articolo 12, comma 1, lettera b), e le spese per il noleggio di beni strumentali utili alla realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività di divulgazione finanziate, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

5. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 12
(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle fatture d'acquisto, salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
d) altre spese prive di una specifica destinazione;
e) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
f) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizioni ad albi;
g) spese non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto.

Capo VI
Termini del procedimento

Art. 13
(Termini del procedimento)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, viene determinata l'entità dell'incentivo assegnato ad ogni singolo beneficiario e vengono ripartite a favore dei beneficiari le risorse finanziarie disponibili.

3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene concesso, e contestualmente erogato, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'incentivo relativo all'annualità del triennio.

4. La rendicontazione delle spese sostenute con l'incentivo, trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, è approvata entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 14
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 16/2014 e legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 15
(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali));

b) il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2017, n. 276 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39);

c) il decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 2 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39);

d) il decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 171 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39);

e) il decreto del Presidente della Regione 21 settembre 2020, n. 116 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39);

f) il decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 134 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39).

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 6)

INDICATORI DI DIMENSIONE QUALITATIVA TRIENNALE RIFERITI AI PROGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

	da 0 a 120 punti				
Indicatori	**da 20 a 30 punti**	**da 10 a 19 punti**	**da 4 a 9 punti**	**da 1 a 3 punti**	**0 punti**
1) **qualità culturale, innovatività ed originalità** del progetto triennale proposto	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) **impatto e ricaduta** delle attività proposte sul contesto culturale regionale, nazionale e internazionale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) **qualità della direzione** scientifica o organizzativa o della curatela	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) **capacità organizzativa** e affidabilità gestionale del soggetto richiedente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 6)

INDICATORI DI DIMENSIONE QUALITATIVA ANNUALE RIFERITI AI PROGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

	da 0 a 180 punti				
Indicatori	**da 20 a 30 punti**	**da 10 a 19 punti**	**da 4 a 9 punti**	**da 1 a 3 punti**	**0 punti**
1) **qualità culturale, innovatività ed originalità** del progetto annuale proposto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) **consistenza e rilevanza del patrimonio o delle attrezzature tecnico-scientifiche** disponibili e fruibili al pubblico, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 1, lettera d)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza e qualità di un **programma di didattica** rivolto agli allievi della Regione FVG delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e delle università	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) **offerta di servizi al pubblico** (a titolo di esempio: ricerche, prestito di opere, attività didattiche, corsi di formazione per docenti)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) **partnership e rapporti di collaborazione formali instaurati** con altri soggetti aventi finalità statutarie nel settore dello studio, della promozione e della divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare, o in diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) **piano di comunicazione e promozione** del proprio patrimonio, dei servizi offerti e delle iniziative proposte	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato C
(riferito all'articolo 6)

INDICATORI DI DIMENSIONE QUANTITATIVA ANNUALE RIFERITI AI PROGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

	da 0 a 120 punti				
Indicatori	**da 20 a 30 punti**	**da 10 a 19 punti**	**da 4 a 9 punti**	**da 1 a 3 punti**	**0 punti**
1) **numero di eventi pubblici** che verranno realizzati nell'ambito del progetto di divulgazione annuale proposto di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b) e 4 comma 1, lettera b); i laboratori di divulgazione della durata di più giorni e gli altri eventi organizzati nell'arco dell'intera giornata, con una durata effettiva di almeno 6 ore, vengono valutati come 2 eventi	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* da 21 a 25 eventi (2 punti per evento), oltre 25 eventi 30 punti *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* da 18 a 22 eventi (2 punti per evento), oltre 22 eventi 30 punti	*Centri fascia dimensionale A (art. 3*): da 16 a 20 eventi (2 punti per evento) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* da 13 a 17 eventi (2 punti per evento)	*Centri fascia dimensionale A (art. 3*): da 10 a 15 eventi (1 punto per evento) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* da 7 a 12 eventi (1 punto per evento)	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* da 7 a 9 eventi (1 punto per evento) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* da 4 a 6 eventi (1 punto per evento)	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* 6 eventi (numero minimo di eventi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* 3 eventi (numero minimo di eventi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b)
2) **numero di ore settimanali di apertura al pubblico della sede operativa stabile o delle sedi operative stabili per la fruizione del patrimonio disponibile**, con la presenza di personale qualificato proprio del centro di divulgazione (l'articolazione dell'orario di apertura al pubblico dichiarata corrisponde agli orari dichiarati nel sito web del centro; in presenza di	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* da 37 a 41 ore (2 punti per ora), oltre 41 ore 30 punti *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* da 24 a 28 ore (2 punti per ora), oltre 28 ore 30 punti	*Centri fascia dimensionale A (art. 3*): da 32 a 36 ore (2 punti per ora) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* da 19 a 23 ore (2 punti per ora)	*Centri fascia dimensionale A (art. 3*): da 29 a 31 ore (2 punti per ora) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* da 16 a 18 ore (2 punti per ora)	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* da 26 a 28 ore (1 punti per ora) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* da 13 a 15 ore (1 punto per ora)	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* 25 ore (numero minimo di ore di apertura al pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* 12 ore (numero minimo di ore di apertura al

più sedi sul territorio regionale in cui sia possibile fruire del patrimonio del centro, il numero delle ore viene cumulato e specificato; eventuali orari stagionali vengono dettagliati)					pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e)
3) **storicità del centro di divulgazione**	da 25 a 34 anni (1 punto per anno); oltre 34 anni 30 punti	da 15 a 24 anni (1 punto per anno)	da 9 a 14 anni (1 punto per anno)	da 6 a 8 anni (1 punto per anno)	5 anni (numero minimo di anni di attività ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1)
	30 punti	**20 punti**	**10 punti**	**5 punti**	**0 punti**
4) **percentuale di apporto fondi** rispetto al fabbisogno di finanziamento, diversi dal contributo richiesto di cui al presente Regolamento, per la realizzazione del progetto proposto (in particolare, altri contributi pubblici, finanziamenti privati, sponsorizzazioni, entrate da vendita di biglietti o libri; non sono ammessi contributi in natura)	apporto fondi oltre il 40%	apporto fondi dal 30,01% al 40%	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* apporto fondi dal 25,01% al 30% *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* apporto fondi dal 15,01% fino al 30%	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* apporto fondi dal 20,01% al 25% *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* apporto fondi dal 10,01% fino al 15%	*Centri fascia dimensionale A (art. 3):* apporto fondi del 20% (percentuale minima di entrate diverse dal contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) *Centri fascia dimensionale B (art. 4):* apporto fondi del 10% (percentuale minima di entrate diverse dal contributo regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i)

LEGENDA

INDICATORE	DESCRIZIONE
Ottimo	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
Buono	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
Discreto	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
Sufficiente	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
Insufficiente	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti
Non valutabile, punteggio pari a 0	Il campo risulta privo di compilazione e non consente di effettuare alcuna valutazione